



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Piazza Duomo, n. 3 - Tel.0922/929001
P.e.c.: comunedicasteltermini@pec.it

AREA DI P.O. N. 1 – COMANDO POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 34
del 04 settembre 2019

ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
(art.18 legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N. 1 - COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Calogero Sardo

Vista l'Ordinanza n. 35 del 15 giugno 2018 emessa dal Sindaco di Casteltermini avente ad oggetto: "Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti - Anno 2018";

Preso atto che nei giorni 14 e 15 luglio 2018 in località Garifo - agro di Casteltermini - è divampato un incendio di notevoli proporzioni;

Visto il processo verbale di accertamento di violazione - Reg. n. 8/2018 - elevato dal Corpo Forestale della Regione Siciliana - Distaccamento di Cammarata dal quale risulta che è stato eseguito, in data 17 luglio 2018 alle ore 10:30 - tramite adeguata strumentazione GPS - apposito sopralluogo tecnico per il rilievo della superficie incendiata, nonché successive indagini di P.G., esperite dal medesimo Comando, con riferimento alle particelle interessate dall'incendio n. 89 - f. di mappa n. 30 del Catasto del Comune di Casteltermini, risultando dai dati *de quibus* che l'intestatario è il Sig. *omissis* ;

Che il Comune di Casteltermini ha provveduto a notificare, in data 18.09.2019, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., al Sig. *omissis* , il suddetto verbale di contestazione n. 9/18 Reg., per la violazione dell'art. 40 della L.R. n. 16 del 16.4.1996 e ss.mm.ii. nonché l'Ordinanza Sindacale n. 35 del 16.6.2018, unitamente all'allegato - A al P.V. 9/18 - contenente "il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per le violazioni commesse e determinata per l'importo totale di € 86,00 (ottantasei/00)";

Verificato che entro il termine di 60 giorni (individuato nel 18.11.2018), decorrenti dalla data di notifica (18.09.2018), per il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art.16 L. 689/1981, il trasgressore non ha provveduto al pagamento della somma dovuta;

Richiamata la nota del Comando Corpo Forestale - Distaccamento di Cammarata - prot. 141996 Pos.VI/1-10 del 21.12.2018-, assunta a questo protocollo al n. 25828 del 24.12.2018, con la quale viene comunicato che, per quanto di competenza di questa Amministrazione, il trasgressore, Sig. *omissis*, ha lasciato spirare il termine di 60 gg dalla data di notifica, senza che lo stesso abbia dato notizie del pagamento della somma dovuta per la violazione *de qua*;

Costatato che l'interessato Sig. *omissis* si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto, ai sensi dell'art.18 della legge n. 689/1981, memoria difensiva nel termine di trenta giorni dalla notifica;

Che l'interessato, con nota del 27.09.2018, a questo Comune pervenuta in pari data (prot. n. 19822), ha proposto ricorso, ai sensi dell'art.18 della L. 689/1981, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 9/2018 del Distaccamento del Corpo Forestale di Cammarata;

Richiamata la nota del 5 marzo 2019 - prot. n. 4538 con la quale il Sindaco *pro-tempore* ha richiesto al Comando Corpo Forestale di formulare le controdeduzioni tecniche in merito al ricorso del Sig. *omissis* ;

Preso atto che il suddetto Comando, in data 28.3.2019 con nota prot. n. 30045 - Pos VI/1-10, pervenuta il 1° aprile 2019 (Prot. n. 6466), che in questa sede si intende integralmente richiamata, ha comunicato di non ritenere condivisibili le motivazioni addotte dal Sig. *omissis* in seno al ricorso da questi presentato;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti;

Rilevato che il *quantum* sanzionatorio è previsto nella misura da un minimo pari ad € 51,00 ad un massimo pari ad € 258,00 (per ettaro o per frazione di ettaro);

Ritenuto di dovere determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione riscontrata;

Considerato che per tale violazione è stabilita l'applicazione - nella misura pari all'originaria sanzione comminata dal Distaccamento di Cammarata del Corpo Forestale - pari alla somma **€ 86,00 (ottantasei//00)**, **essendo interessati Ha 00.50.00**, oltre alle spese di notifica pari ad un importo di **€ 12,00**;

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni di diritto sopra esposte e, pertanto, la motivazione è pienamente legittima ed efficace;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Casteltermini n. 35 del 15 giugno 2018;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 40, comma 3°, L. R. n.16 del 06/04/1996 così come modificato dall'art. 39 L. R. 14 del 14/04/2006;

Vista la D.S. n. 24 del 14/08/2019 di nomina di Responsabile di P.O. n. 1;

DETERMINA

di stabilire in **€ 86,00 (ottantasei//00)**, oltre alle spese di notifica pari ad un importo di **€ 12,00 (dodici//00)**, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui in premessa;

INGIUNGE

al Sig. *omissis* di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al pagamento della somma complessiva di in **€ 86,00 (ottantasei//00)**, pari all'originaria sanzione comminata dal Distaccamento di Cammarata del Corpo Forestale, oltre alle spese di notifica pari ad un importo di **€ 12,00 (dodici//00)**, mediante versamento a mezzo del Servizio di Tesoreria Comunale Unicredit Filiale di Casteltermini (bonifico bancario a favore del Comune di Casteltermini codice - IBAN UNICREDIT IT84K0200882891000300006962), oppure tramite conto corrente postale (n. 11594926), specificando nella causale "*Pagamento sanzione amministrativa - Ordinanza - Ingiunzione n. 34/19*"

che, decorso inutilmente il termine fissato, per il pagamento della somma ingiunta si procederà alla riscossione di detta somma mediante esecuzione forzata, come previsto dall'art. 27 della legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza di Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, *OPPOSIZIONE* avanti al Giudice Pace di Agrigento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981;

che dell'avvenuto pagamento l'interessato è tenuto a fare pervenire copia del versamento, con apposita comunicazione, al Comune di Casteltermini - Area di P.O. n. 1 - Comando di Polizia Locale;

che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio-*on line* del Comune di Casteltermini per 15 giorni, previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Dalla Residenza Municipale li, 4 settembre 2019

F.to

***IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N. 1 –
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Calogero Sardo***